

Associazione Italiana Persone Down

Scheda n.487.

Discutibili motivazioni del CGA siciliano in tema di obbligo pubblico di assistenza ed educazione (CGA 617/14)

- Diritto allo studio
- Insegnanti di sostegnoQualità dell'integrazione

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della regione Siciliana con [Sentenza n° 617 del 17-11-2014](#) nel confermare la [sentenza del TAR Sicilia n° 369/14](#) che ha aumentato le ore di sostegno ad un alunno con disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della [l. n° 104/92](#), ha però negato ai genitori il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali con le seguenti motivazioni che lasciano assai perplessi:

"se è vero, come periodicamente ribadito anche dalla giurisprudenza, che la "educazione ed istruzione", piuttosto che la 'salute' quale "diritto fondamentale dell'individuo" [...], specie se riferiti [...] alla cura dei minori handicappati, costituiscono altrettanti diritti personali e sociali oggetto di tutela rafforzata, è anche vero che la tutela c.d. 'incondizionata' della salute, ribadita dal primo Giudice per concedere il sostegno nella misura richiesta dai genitori - depurata dalla forte caratura ideologica che ne ha accompagnato la sua rappresentazione politica e giuridica (anche nella cit. sentenza n. 80/2010 della Corte Costituzionale), oltre che mai realizzata nei fatti, sia in termini di prevenzione che di cura - non può per altro verso non subire oscillazioni, specialmente in tempi di crisi finanziaria acuta, come accade per la stagione attuale di finanza pubblica, che inevitabilmente si riverberano sulle scelte dell'Amministrazione, ogni qualvolta questa è chiamata a dover ponderarne la misura."

"a) il fatto che la misura della protezione accordata ai sensi della legge n. 104/1992 – e ciò soprattutto sta emergendo in questo tempo di crisi – è stata spesso il frutto di una determinazione condiscendente a vari interessi, che, poi, ad un più oculato controllo, sia in fatto che in diritto, si è dimostrata indebitamente determinata

b) il fatto – sovente non considerato - che l'assistenza pubblica ai minori, in tutte le forme con cui questa può essere prestata, è da reputare in via di principio 'sussidiaria', o, comunque, non sostitutiva rispetto agli obblighi di assistenza ed educazione che prioritariamente incombono sui genitori che su di essi esercitano la potestà."

"va rilevato che la richiesta [di risarcimento del danno patrimoniale, n.d.r.] non tiene conto che la stessa dichiarata 'supplenza' della madre può reputarsi una compensazione, oltre che dovuta, in larga misura adeguata – se non superiore, come altrimenti la stessa letteratura scientifica in materia insiste da tempo nell'affermare - a sopperire al 'vuoto' esistenziale che si pretende essere stato generato nella figlia minore a causa della ridotta copertura oraria di sostegno. Inoltre, con riguardo al danno patrimoniale, che si vuole subito dalla madre per aver dovuto rinunciare all'insegnamento per coprire il 'vuoto' di assistenza alla figlia disabile generato dalla medesima riduzione oraria di sostegno, vale quanto sopra rilevato circa il carattere sussidiario dell'assistenza pubblica rispetto al dovere primario che comunque incombe sui genitori; i quali, seppure possono

pretendere misure di ausilio nei modi e nelle misure previste dal legislatore, non possono altrimenti pretendere risarcimenti di sorta laddove, sulla base di decisioni politiche, ovvero di plausibile contenuto amministrativo [...] la misura accordata non dovesse corrispondere a quella pretesa, non ricorrendo l'essenziale requisito della 'ingiustizia del danno' come richiesto dall'art. 2043 c.c."

OSSERVAZIONI

Quanto al **primo dei motivi** sopra citati, **non può trovare condivisione l'affermazione** del CGA Sicilia secondo cui **i diritti costituzionali si affievoliscono in presenza di situazioni di crisi della finanza pubblica**, affermazione opposta a quella di una costante giurisprudenza costituzionale e, da ultimo, della stessa sentenza n° 80/10 della Corte costituzionale che il CGA Sicilia ritiene frutto di una "forte caratura ideologica".

Quanto al **secondo motivo** sopracitato, la lettera a) giustifica il rigore del CGA Sicilia nel negare il risarcimento come un argine a una *"determinazione condiscendente a vari interessi, che, poi, ad un più oculato controllo, sia in fatto che in diritto, si è dimostrata indebitamente determinata"*. Sembra **strano che un giudice**, invece che risolvere un caso concreto sulla base dei dati in suo possesso, **voglia ergersi a difensore di quello che ritiene un orientamento generale lassista**.

Quanto alla lettera b) sembra **stupefacente affermare che in tema di assistenza ed educazione ai minori l'obbligo principale incomba ai genitori e quello del servizio pubblico sia meramente "sussidiario"**. Ora se è vero che l'art. 30 comma 1 della [Costituzione](#) stabilisce che "è dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli" e che "Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.", è pur vero che queste espressioni vanno intese nel senso che spetta ai genitori scegliere tra l'istruzione pubblica e quella privata e garantire comunque un'istruzione ai figli e solo in caso di loro omissione opera l'intervento sussidiario dello stato. Ma ciò **non significa affatto** che, laddove i genitori abbiano scelto l'istruzione pubblica, l'intento dello Stato, ad esempio nel fornire le dovute ore di sostegno, divenga sussidiario rispetto all'obbligo di educazione spettante ai genitori. A confutare la motivazione del CGA Sicilia basta l'art. 3 comma 2 della [Costituzione](#), secondo cui è **compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto l'eguaglianza dei cittadini**; tale norma costituzionale ha giustificato ininterrottamente le sentenze circa l'obbligo dell'Amministrazione scolastica di fornire un numero di ore di sostegno corrispondenti alle "effettive esigenze" degli alunni con disabilità.

Quanto alla **terza motivazione** sopra citata, nei confronti della quale valgono le critiche testè svolte, si potrebbe osservare che, a voler essere **paradossali** ma coerenti con le motivazioni del CGA Sicilia, in periodi di crisi finanziaria dovrebbero provvedere in primo luogo le famiglie a garantire a proprie spese le ore di sostegno e solo in via sussidiaria dovrebbe provvedere il Ministero dell'istruzione. E una tale argomentazione non dovrebbe valere anche per gli altri docenti curricolari della scuola pubblica?

Le famiglie analizzino con molta attenzione queste motivazioni perchè in esse si annida il **germe di una totale delega ai privati delle funzioni pubbliche**.

Mi auguro di avere compreso male i contenuti della sentenza del CGA Sicilia.

Publicato il 7/1/2015

Aggiornato il 7/1/2015 **Avvocato Salvatore Nocera**

Responsabile dell'area Normativo-Giuridica dell'Osservatorio dell'AIPD sull'integrazione scolastica

Viale delle Milizie, 106

00192 Roma

06/3723909

06/3722510

Email: osservscuola.legale@aipd.it

[Torna all'indice delle Schede normative](#)